

Legge comunale sulle votazioni e elezioni

I. Disposizioni generali

- Art. 1.* 1. La legge, disciplina entro i limiti posti dal diritto superiore, lo svolgimento e l'organizzazione delle votazioni e delle elezioni comunali, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa in affari comunali. *Campo di applicazione*
2. Per tutto quanto non regolato dallo Statuto comunale e dalla presente legge si applicano per analogia le disposizioni della legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni (LDPC, C.S. 150.100) e dell'ordinanza sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni (ODPC, C.S. 150.200). In particolare si applicano le seguenti disposizioni:
- art. 3 a 6 LDPC, diritto di voto e di elezione;
 - art. 8 a 14 LDPC, organizzazione delle elezioni e delle votazioni;
 - art. 17 e 19 LDPC, elezioni suppletive;
 - art. 25 a 30 LDPC, esercizio del diritto di voto;
 - art. 31 a 41 LDPC, determinazione del risultato dell'elezione e della votazione;
 - art. 42 a 45, 46 cpv. 2 e 3 e 47 LDPC, conclusione della procedura;
 - art. 73 a 77 LDPC, iniziativa in affari regionali e comunali;
 - art. 94 LDPC, petizione;
 - art. 1 a 21 ODPC, catalogo elettorale, carta di legittimazione e schede di voto, collocazione e chiusura dei seggi e agevolazioni di voto.

II. Elezioni

- Art. 2.* Sono elezioni comunali le elezioni del Sindaco, dei membri del Municipio, del Consiglio scolastico e della Commissione di gestione. *Definizioni*
- Art. 3.* 1. Per le elezioni alle urne il seggio elettorale e di voto è presso il Municipio o in un altro edificio pubblico designato dal Municipio. *Seggi elettorali e di voto*
2. Per il voto per corrispondenza il Municipio designa una bucalettere dell'amministrazione comunale.

3. Il Municipio designa e pubblica la data e l'orario in cui gli aventi diritto di voto possono recarsi alle urne. Queste indicazioni sono inoltre stampate su ogni carta di legittimazione.
- Art. 4.* Il materiale per le elezioni comprende le schede di voto, la carta di legittimazione e il materiale per il voto per corrispondenza. *Materiale elettorale*
- Art. 5.* 1. Le elezioni vengono indette dal Municipio. *Indizione e comunicazione e delle elezioni*
 2. La data delle elezioni viene pubblicata per tempo sull'organo di pubblicazione ufficiale del Comune.
- Art. 6.* Il materiale per le elezioni e la carta di legittimazione vengono spediti agli aventi diritto di voto in modo tale che essi lo ricevano al più presto quattro settimane e al più tardi dieci giorni prima del giorno dell'elezione. *Invio del materiale di elezione*
- Art. 7.* 1. Consegnando la carta di legittimazione, gli aventi diritto di voto possono deporre il proprio voto personalmente nell'urna, presso un ufficio designato dal Comune, oppure votare anticipatamente per corrispondenza. Il voto per corrispondenza è ammesso a partire dalla ricezione del materiale di voto. *Esercizio del diritto di elezione*
 2. In caso di voto per corrispondenza la Cancelleria comunale può controllare a campione l'autenticità delle firme apposte sulla carta di legittimazione.
- Art. 8.* 1. Nel tempo in cui le operazioni di voto sono sospese, le urne sigillate vanno depositate sotto chiave in un'unica sede centrale designata dal Municipio. Durante le sospensioni delle operazioni di voto di breve durata, le urne devono essere sorvegliate da due membri dell'ufficio elettorale nelle varie sedi. *Deposito e sorveglianza delle urne*
 2. Le urne sigillate vanno prese in consegna da due membri dell'ufficio elettorale immediatamente prima delle operazioni di voto e riconsegnate non appena tali operazioni sono terminate.
 3. Il Municipio designa gli impiegati comunali incaricati della custodia delle urne per le votazioni anticipate presso la Cancelleria comunale.
 4. In caso di elezioni, i candidati non possono esercitare la sorveglianza dell'urna né essere membri dell'ufficio di votazione e elezione.
- Art. 9.* 1. La scheda dei votanti che si recano alle urne prima di essere deposta nell'urna deve essere timbrata a tergo da uno dei due custodi in presenza dell'altro. *Timbro delle schede e spoglio*
 2. Le schede inoltrate per corrispondenza devono a loro volta essere timbrate durante lo spoglio.
 3. Lo spoglio dei voti avviene in un'unica sede designata dal Municipio.

- Art. 10.* I risultati delle elezioni vengono pubblicati nell'organo di pubblicazione ufficiale del Comune. *Pubblicazione dei risultati*
- Art. 11.*
1. Il modulo ufficiale per la presentazione delle liste dei candidati viene allestito dalla Cancelleria comunale e va ritirato presso la stessa. *Candidature e inoltro delle liste dei candidati*
 2. Le liste dei candidati per le elezioni devono essere inoltrate alla Cancelleria comunale al più tardi 34 giorni prima del giorno dell'elezione, entro le ore 16.00. La Cancelleria certifica l'avvenuta ricezione entro i termini stabiliti.
 3. Le liste non possono contenere più candidati rispetto ai seggi da ripartire.
 4. Le liste dei candidati devono essere firmate da almeno cinque proponenti aventi diritto di voto, che nel contempo non possono figurare come candidati sulla lista.
 5. Ogni avente diritto di voto può proporre una sola lista elettorale per la stessa carica.
 6. Le liste devono:
 - a) designare senza equivoci i candidati e la carica per la quale vengono proposti;
 - b) essere munite dell'indicazione che la firma della lista da parte di ogni singolo candidato comporta l'obbligo per quest'ultimo di accettare un'eventuale nomina alla carica per la quale viene proposto.
 7. Sono nulle le proposte che all'inoltro della lista non presentano un numero sufficiente di proponenti.
 8. Dopo l'inoltro delle liste le candidature non possono essere ritirate.
- Art. 12.*
1. La Cancelleria comunale esamina le liste dei candidati inoltrate. *Esame delle liste dei candidati, rettifica*
 2. Se una lista di candidati contiene degli errori riparabili, la Cancelleria comunale invita i firmatari a precisarla o completarla, fissando loro un termine adeguato. Se la precisazione, o la completazione, non avviene entro i termini stabiliti, la lista è dichiarata nulla.
 3. Se un avente diritto di voto figura quale proponente su più liste, la Cancelleria comunale lo invita a scegliere una sola lista entro un termine adeguato. L'avente diritto di voto viene stralciato quale proponente dalle altre liste. Se l'avente diritto di voto non dà seguito alla richiesta, la Cancelleria comunale estrae a sorte la lista che viene considerata come sostenuta dal proponente, rispettivamente quella in cui deve figurare il candidato. Il suo nome viene stralciato dalle altre liste. Se al termine dell'operazione di rettifica una lista non presenta candidati oppure presenta un numero insufficiente di proponenti, essa è dichiarata nulla.

4. Il primo firmatario di una lista vale quale recapito postale per tutte le comunicazioni della Cancelleria comunale. In caso di impedimento, questo compito passa al prossimo firmatario.
- Art. 13.* 1. Si procede ad un'elezione tacita quando il numero delle persone proposte è inferiore o corrisponde al numero di seggi da assegnare. *Elezione tacita e numero insufficiente di candidati*
2. In caso di numero insufficiente di candidati il Municipio fissa un nuovo termine per la presentazione delle candidature per i seggi mancanti.
- Art. 14.* Le liste vengono numerate secondo sorteggio. Le liste dei candidati vengono pubblicate al più tardi 10 giorni prima del giorno della votazione sull'organo di pubblicazione ufficiale del Comune nel seguente modo: *Pubblicazione delle liste*
- a. si indica nel titolo la carica ed il periodo di carica;
- b. seguono poi, numerate, le singole liste con i nominativi dei rispettivi candidati e l'eventuale denominazione della lista;
- c. in calce alla pubblicazione, si avvertono gli aventi diritto di voto che sono validi solo i voti dati ai candidati annunciati.
- Art. 15.* 1. Agli aventi diritto di voto viene consegnata per ciascuna elezione una scheda ufficiale con delle linee numerate corrispondenti al numero dei seggi da ripartire, nelle quali inserire a mano il nome e il cognome dei candidati. *Stampa e consegna delle schede*
- Art. 16.* L'elettore inserisce a mano nella scheda il nome e il cognome dei candidati che intende scegliere. *Riempimento delle schede*
- Art. 17.* 1. Le schede per le elezioni in serie che contengono meno nomi delle persone da nominare sono valide. Sono pure valide le schede contenenti più nomi delle persone da eleggere; in tale caso, i nomi eccedenti il numero dei seggi da assegnare sono nulli. I nomi vengono cancellati dal basso verso l'alto e da destra verso sinistra. *Validità delle schede*
2. Sono nulli i suffragi dati a persone non eleggibili o a persone già figuranti nella stessa scheda (cumulazione). Sono nulli pure i suffragi di incerta attribuzione o quelli dati a persone che non sono state validamente proposte come candidati. In questi casi, i nomi vanno stralciati dalle schede da parte dell'ufficio di elezione. Le relative schede sono da considerare valide se, dopo le cancellazioni, contengono il nome di almeno un candidato validamente proposto.
- Art. 18.* 1. Le elezioni avvengono nell'ambito di un solo turno elettorale e basta la maggioranza relativa. A parità di voti deciderà la sorte. *Determinazione del risultato dell'elezione*
2. La nomina non può essere rifiutata.
- Art. 19.* Nel caso di candidati eletti per cariche incompatibili tra di loro, l'eletto deve *Incompatibilità*

decidere entro le ore 18.00 del lunedì successivo il giorno dell'elezione per quale carica desidera optare. Se con l'opzione una carica rimane vacante, il Municipio dichiara eletto il candidato non ancora eletto che ha ottenuto il miglior risultato.

III. Iniziativa popolare

- Art. 20.* 1. L'iniziativa avviene tramite la raccolta di firme su delle liste per le firme prestampate e appositamente concepite. *Iniziativa*
2. Ogni lista per le firme deve indicare:
- a) il titolo e il testo completo della domanda di iniziativa;
 - b) la data in cui la Cancelleria ha pubblicato sull'organo di pubblicazione ufficiale il deposito dell'iniziativa;
 - c) una clausola di ritiro incondizionata;
 - d) il nome e l'indirizzo di almeno cinque aventi diritto di voto che costituiscono il Comitato di iniziativa;
 - e) l'avvertenza secondo cui è punibile chiunque, senza diritto, firmi una domanda di iniziativa o alteri il risultato di una raccolta di firme per un'iniziativa popolare (art. 282 CP) oppure chiunque si renda colpevole di corruzione attiva o passiva nell'ambito della medesima (art. 281 CP).
3. Il titolo dell'iniziativa non può trarre in inganno, non può essere ingiurioso o eccessivamente lungo, non può contenere pubblicità commerciale o personale e dare adito a confusione.
- Art. 21.* 1. Prima della raccolta delle firme, il Comitato di iniziativa inoltra la lista per le firme alla Cancelleria con l'indicazione della persona che corrisponde per il Comitato di iniziativa con l'ufficio comunale. *Deposito della lista per le firme*
2. La Cancelleria pubblica il titolo, il testo e il nome dei promotori sull'organo di pubblicazione ufficiale del Comune e ne dà comunicazione al Comitato di iniziativa.
- Art. 22.* 1. L'avente diritto di voto deve apporre a mano in modo leggibile il proprio nome sulle liste delle firme e aggiungere la firma autografa. *Firme*
2. Nell'esercizio del diritto di iniziativa non è ammessa la sostituzione.
3. L'avente diritto di voto deve fornire tutti gli ulteriori dati necessari all'accertamento della sua identità come i nomi, la data di nascita e l'indirizzo.
4. L'avente diritto di voto può firmare l'iniziativa una volta soltanto.

- Art. 23.* Le liste sono da inoltrare in blocco all'ufficio comunale entro tre mesi dalla pubblicazione del deposito dell'iniziativa sull'organo di pubblicazione ufficiale del Comune. La Cancelleria ne certifica la consegna. Con l'inoltro dell'iniziativa termina la raccolta delle firme. Le liste per le firme inoltrate non vengono restituite e non sono pubbliche. *Inoltro*
- Art. 24.* 1. Ogni iniziativa può essere ritirata dal Comitato di iniziativa. La dichiarazione di ritiro è vincolante se è firmata dalla maggioranza assoluta dei membri aventi diritto di voto del Comitato di iniziativa. *Ritiro*
2. Il ritiro è ammesso fino al momento in cui viene fissata la data dell'Assemblea comunale.
- Art. 25.* 1. La Cancelleria esamina se le liste per le firme corrispondono a quella depositata, se sono state inoltrate entro il termine e se soddisfano le prescrizioni formali. Essa accerta il diritto di voto dei firmatari e il numero totale delle firme valide. In seguito, la Cancelleria presenta un rapporto al Municipio. Il Municipio decide se l'iniziativa è riuscita e ne dà comunicazione al Comitato di iniziativa. *Esame e riuscita*
2. Il Municipale verifica che l'iniziativa sia di contenuto conforme al diritto, decide sulla validità dell'iniziativa e comunica per iscritto la propria decisione al Comitato di iniziativa.
- Art. 26.* 1. La domanda di iniziativa concernente un progetto elaborato è presentato all'Assemblea comunale per il dibattito preliminare. L'iniziativa va sottoposta all'Assemblea comunale per la votazione entro un anno e mezzo dall'inoltro, con un messaggio ed eventualmente un controprogetto del Municipio. *Procedura e votazione popolare*
2. Se la domanda di iniziativa concerne una proposta generica e il Municipio l'accetta, la votazione in Assemblea comunale sul testo generico non ha luogo. Se Municipio non accetta l'iniziativa, la proposta generica deve essere sottoposta all'Assemblea comunale entro un anno e mezzo, unitamente ad un messaggio.
3. Se l'Assemblea comunale, rispettivamente il Municipio, hanno accettato un'iniziativa concernente una proposta generica, il Municipio elabora un progetto dettagliato e lo sottopone all'Assemblea comunale per il dibattito preliminare. Il progetto dettagliato deve essere sottoposto all'Assemblea comunale entro un anno e mezzo dall'accettazione dell'iniziativa generica, con un messaggio ed eventualmente un controprogetto.
4. Se in Assemblea comunale vengono accettati sia l'iniziativa popolare che un eventuale controprogetto, è determinante il risultato concernente la domanda sussidiaria.

Art. 27. Se la domanda di iniziativa concerne il riesame di una decisione popolare in vigore da meno di un anno, viene indetta prima la votazione in Assemblea comunale sulla domanda di riesame. Il termine di un anno e mezzo per evadere la domanda di iniziativa decorre in questo caso, dal giorno in cui il popolo ha accettato la domanda di riesame. *Termine per la votazione popolare in caso di riesame*

IV. Entrata in vigore

Art. 28. 1. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 2023, a condizione che sia stato approvato anche il nuovo statuto comunale posto in votazione nell'assemblea comunale del *Entrata in vigore*

2. Con l'entrata in vigore di questa legge viene abrogato il regolamento comunale sulle elezioni e votazioni del 19 maggio 1995..